

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3241

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCARPA BONAZZA BUORA, GALLI, de GHISLANZONI CARDOLI,
PIVA, CABRINI, TRAPANI**

Istituzione dell'Ente nazionale per la ricerca
agroalimentare e forestale

Presentata l'11 ottobre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI!

1. Situazione attuale della ricerca e della sperimentazione in campo agroalimentare.

Attualmente l'attività di ricerca e sperimentazione in campo agroalimentare, escludendo solo quella condotta in sede universitaria perché non sempre finalizzata e generalmente impostata su preminenti funzioni didattiche, è distribuita in una miriade di organismi facenti capo a ben cinque Ministeri delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, e dell'ambiente). Molte duplicazioni, che determinano sperpero di risorse e scarsa efficacia dei risultati.

Gli organismi vigilati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, vanno dagli istituti sperimentali (23 IRSA), ad altri enti ed organismi operanti in campo di ricerca e sperimentazione e poco collegati tra loro.

L'attuale legge di istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (legge n. 491 del 1993) individua la necessità di riforma indicando il criterio dell'ente unico e della possibile riforma degli altri organismi. Lo strumento del regolamento, pure previsto nella legge, non appare idoneo a realizzare una vera riforma perché si limiterebbe a fondere in un unico ente i 23 Istituti sperimentali, senza affrontare le modifiche necessarie per migliorare l'efficienza ope-

rativa della ricerca e l'efficacia dei risultati verso l'esterno.

2. Utilità della ricerca sperimentale e suo finanziamento.

Che la ricerca sia il motore dello sviluppo non vi è dubbio e, d'altra parte, l'esperienza storica lo conferma in molti casi, tutti coronati da successo. E sono proprio i settori maturi, come l'agroalimentare, a farne maggiore richiesta ed a beneficiare più di altri dei risultati innovativi.

Basti ricordare che la ricerca sugli avviamenti colturali tra la fine del '700 e gli inizi dell'800 diede l'avvio allo sviluppo dell'agricoltura moderna e con essa alla nascita dell'economia di mercato. Da allora la ricerca ha guidato l'evoluzione tecnologica del settore, permettendone progressi rilevanti sia sul piano agronomico che su quello economico e sociale.

Negli ultimi anni, la ricerca sui miglioramenti varietali è stata protagonista di una seconda rivoluzione verde in molti Paesi emergenti, trasformandoli da importatori netti di generi alimentari in esportatori netti. Le profonde innovazioni genetiche hanno addirittura promosso lo sviluppo di nuove discipline e di nuovi campi di interesse, quali le biotecnologie.

A fronte di questi riconoscimenti, molti si limitano a reclamare un maggiore impegno pubblico per accrescere i flussi finanziari alla ricerca, sottovalutando altre questioni fondamentali, come l'efficienza interna agli organismi, l'efficacia dei risultati, la ricerca di meccanismi più idonei ad assicurare la rispondenza della ricerca alle reali esigenze di innovazione dell'impresa attraverso idonee forme di divulgazione.

3. Principi ispiratori della proposta di legge.

Per tutti questi motivi occorre realizzare uno stretto coordinamento tra i vari centri di ricerca e sperimentazione, anche attraverso la creazione di un unico organismo di coordinamento che sia in

grado di accrescere l'autonomia operativa delle sedi di ricerca e, al tempo stesso, la responsabilità dei suoi operatori. Bisogna, infatti, evitare che l'istituzione di un ente unico si traduca in un sistema verticistico, con la conseguenza di reprimere le libertà di ricerca ed accrescere la complessità amministrativa.

Occorrerà invece valorizzare l'operatività delle sedi ove si fa ricerca (nel nostro progetto di legge i dipartimenti e i laboratori), dando loro ampia autonomia e responsabilizzare i ricercatori sui risultati della ricerca, alleggerendo gli inutili quanto inefficaci controlli formali di legittimità.

Lungo queste linee generali la presente proposta di legge intende perseguire alcuni principi qualificanti, di seguito esposti.

3.1. Finalizzazione.

L'attività di ricerca e sperimentazione deve essere finalizzata a produrre risultati potenzialmente utili e applicabili da parte di utenti esterni (*in primis* imprese, ma anche enti ed istituzioni locali), evitando, tra l'altro, di confondersi con quella svolta dalle università.

Per meglio finalizzare l'impegno pubblico per la ricerca al progresso tecnologico va superata la via tradizionale che si limita al potenziamento degli apparati di ricerca e della loro qualificazione, badando, in altri termini, solo al lato dell'offerta di servizi di ricerca, perché in tal caso sarebbe inevitabilmente limitata la sua finalizzazione e ancor più il coinvolgimento dei potenziali beneficiari.

La via alternativa che deve ispirare la riforma è quella orientata all'introduzione di nuove regole e meccanismi in grado di far emergere la « domanda » o, meglio, i fabbisogni innovativi, anche se spesso espressi in termini generici, riservando ai produttori di ricerca di base e sperimentale la capacità di interpretarli o anche di prevenirli. A tal fine va previsto un più diretto coinvolgimento dell'utenza nelle strutture di base della ricerca e una valutazione dell'attività di ricerca sulla base dei risultati.

Le nuove regole dovrebbero esser auspiccate sia dai ricercatori, perché vedrebbero avvalorata la loro attività, traendo spunti non solo dai contatti con il mondo scientifico ma anche con il sistema delle imprese, che dai potenziali utenti (*policy-maker* ed imprese) perché potrebbero acquisire innovazioni per lo sviluppo del settore agroalimentare o di singole imprese, affrancandosi da sistemi empirici di trasferimento di innovazioni (imitazione o consulenza di ditte private). Nel complesso si verrebbe a creare un sistema in cui il potenziamento della ricerca risponderebbe non solo agli interessi degli addetti ai lavori, ma anche all'interesse più vasto degli utenti nel medio-lungo periodo con indubbi vantaggi in termini di consenso ma specialmente di maggiore produttività dei risultati.

Compito del nuovo ente è di occuparsi di ricerca applicata nei settori agricolo, alimentare, forestale, dell'ambiente rurale e della pesca.

Diversi i vantaggi di questa soluzione:

potenziare la figura di ricercatore applicato, delle sue capacità di sperimentazione, collegandolo più direttamente all'utenza (innanzitutto le imprese, ma anche enti ed istituzioni locali);

evitare le già ricordate duplicazioni e confusioni di ruolo con le università nell'uno e nell'altro senso;

evitare confusione nel finanziamento dei progetti;

valorizzare in modo diverso i ricercatori;

tutelare l'autonomia della ricerca applicata da quella teorica, accrescendo nel contempo la collaborazione (negli Stati Uniti, ad esempio, istituti universitari ed *extension service* lavorano spesso affiancati);

difendere il settore della ricerca applicata e i relativi addetti, che altrimenti verrebbero sommati a quelli delle facoltà di agraria, aggravando ulteriormente la situazione di eccesso di personale.

3.2. *Efficacia (capacità di raggiungere obiettivi desiderati, di rispondere e coinvolgere gli interessi dell'utenza).*

La ricerca sperimentale in campo agrario è in Italia poco efficace, con la conseguenza che i prodotti della ricerca maggiormente utilizzati sono di importazione (tecnologie complesse) o di provenienza industriale.

Occorre attribuire maggiore responsabilità ai ricercatori, coinvolgendoli maggiormente nei progetti, dando loro maggiore libertà di azione e snellendo le procedure amministrative.

Per stimolare il coinvolgimento dell'utenza, la presente proposta di legge prevede un'adeguata presenza di suoi rappresentanti a livello decisionale in tutte le strutture dell'ente.

3.3. *Efficienza interna alle strutture.*

Il sistema degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria (IRSA) è poco efficiente e molto burocratizzato: alti i costi per prodotto di ricerca ottenuto, complesse e farraginose le regole, con la conseguenza di un notevole spreco di energia e tempo per i controlli di legittimità a tutto svantaggio delle attività di ricerca.

Occorre dare maggiore autonomia operativa nel rispetto di vincoli generali quali i programmi di attività, le risorse finanziarie, i sistemi di controllo.

Obiettivo generale del nuovo sistema di ricerca e sperimentazione è quello di mettere in moto un circolo virtuoso che, riuscendo a cogliere le vere istanze di ricerca, riesca a svolgerle in modo responsabile, offrendo all'utenza risultati validi e utilizzabili, così come sintetizzato nel grafico, di cui alla tabella A allegata alla relazione.

Per assicurare efficienza interna ed efficacia verso l'utenza, vanno definite con chiarezza le funzioni che i diversi organismi dovranno svolgere in un'organica ripartizione tra il livello centrale, ove ha sede il nuovo ente, e quello periferico, ove svolgeranno l'attività di ricerca i dipartimenti e i laboratori.

Tra le principali funzioni da svolgere a livello centrale, ricordiamo le seguenti:

- a) tutela (indirizzi generali di ricerca);
- b) valutazione, approvazione e finanziamento dei progetti di ricerca;
- c) amministrazione del personale;
- d) controllo della regolarità amministrativa.

Tra le funzioni che andranno svolte a livello periferico dalle unità operative di ricerca, segnaliamo le seguenti:

- a) preparazione dei progetti di ricerca, in collaborazione con l'utenza (soprattutto quella locale);
- b) richieste di finanziamento pubblico;
- c) richieste di finanziamento privato;
- d) svolgimento delle ricerche e attività sperimentali;
- e) gestione del personale;
- f) gestione amministrativa.

4. Aspetti qualificanti del nuovo ente.

La presente proposta legge presenta significativi aspetti di novità incentrati sulla creazione di una moderna ed efficiente struttura di ricerca, il dipartimento, dotato di ampia autonomia operativa e scientifica, ed il laboratorio.

4.1. *Strumentalità.*

Una ricerca finalizzata all'utenza deve poter recepire indirizzi generali, disporre di finanziamenti certi ed essere disponibile a controlli sui risultati. Indispensabile a questo fine è il coordinamento con il Ministero competente (il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali), che dovrebbe mantenere la funzione di tutela e non più quella, inutile nella sostanza, della vigilanza.

4.2. *Completezza della ricerca ed accorpamento dei settori per filiera o per disciplina.*

Il nuovo ente, per rispondere a tutte le esigenze di ricerca applicata, dovrà comprendere al suo interno tutte le competenze operative, sparse attualmente non solo tra i 23 IRSA ma anche in diversi altri enti esistenti ed operanti in settori attualmente trascurati. Successivamente tale accorpamento potrà estendersi ad altri enti analoghi, vigilati da altri ministeri o dalle regioni.

Per assicurare maggiore efficacia all'attività di ricerca, si realizza un accorpamento in dipartimenti per filiera o per discipline omogenee, così da migliorare la funzionalità interna e rispondere meglio alle istanze dell'utenza. Alle nuove unità che verranno a crearsi dalla fusione di precedenti IRSA e di altri enti è affidata la formazione e lo svolgimento dei progetti di ricerca, che saranno operativamente svolti dai laboratori afferenti ai singoli dipartimenti.

4.3. *Struttura del nuovo Ente.*

Per garantire autonomia e libertà di ricerca nell'ambito degli indirizzi generali di tutela, e anche una sua più concreta finalizzazione, va evitata l'eccessiva centralizzazione delle funzioni e va favorito il potenziamento delle unità periferiche, opportunamente accorpate.

I dipartimenti di filiera rappresentano, all'interno dell'ente, le unità portanti della nuova ricerca applicata e sono dotati di ampia autonomia operativa. I dipartimenti trovano un momento di coordinamento, di indirizzo e di controllo a livello centrale.

Solo a livello di dipartimento è infatti possibile ricercare quel collegamento operativo con l'utenza, necessario per meglio finalizzare la ricerca applicata.

L'organo unico istituito dalla presente proposta di legge, ovvero l'Ente nazionale per la ricerca agroalimentare e forestale (di seguito denominato: « Ente »), con sede centrale in Roma, è formato dal presidente, dal consiglio di amministrazione,

dal collegio dei revisori dei conti, dal comitato scientifico nazionale, dal consiglio generale dei dipartimenti e dal segretario generale.

I dipartimenti sono diretti da un direttore, in grado di soprintendere alle attività gestionali e di ricerca applicata, coadiuvato da una giunta esecutiva, da un comitato scientifico di dipartimento e da un segretario amministrativo. Il grafico di cui alla tabella B allegata alla relazione offre una chiara rappresentazione della nuova struttura.

4.4. *Autonomia gestionale.*

Ai dipartimenti è garantita la più ampia autonomia gestionale e amministrativa al fine di evitare eccessive burocratizzazioni, inevitabilmente presenti se la gestione amministrativa restasse centralizzata.

La gestione è affidata al direttore, scelto anche sulla base delle sue capacità manageriali.

Sul piano operativo l'amministrazione è gestita da un segretario generale.

4.5. *Autonomia finanziaria.*

Le dotazioni finanziarie dei dipartimenti sono rappresentate dai finanziamenti ordinari di funzionamento distribuiti a livello nazionale, dal finanziamento pubblico dei progetti e da finanziamenti privati.

Nell'ambito di tali risorse il dipartimento articolerà il proprio programma di attività.

4.6. *Autonomia scientifica.*

Va garantita ai dipartimenti nell'ambito degli indirizzi esercitati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e dal comitato scientifico nazionale.

4.7. *Ruolo, autonomia e libertà del ricercatore.*

Per migliorare l'efficienza interna e la capacità di produrre risultati validi, occorre promuovere l'introduzione di nuove regole e meccanismi in grado di far emer-

gere i fabbisogni innovativi, anche se spesso espressi in termini generici, riservando ovviamente ai ricercatori la capacità di interpretarli o anche di prevenirli.

Bisogna, inoltre, dare fiducia e responsabilità ai ricercatori, introducendo il finanziamento « a budget » dei progetti, mirato cioè ai risultati finali più che al modo seguito dal ricercatore per realizzarli. Va sostituito il tradizionale, quanto inutile, controllo di legittimità sulle spese con un controllo sull'efficacia dei risultati da parte degli utenti potenziali (sistemi del genere sono adottati nei maggiori Paesi avanzati). In tal modo viene esaltata l'autonomia gestionale da parte del capo progetto a fronte, però, di una sua maggiore responsabilizzazione sui risultati, i quali condizionano la concessione dei finanziamenti successivi.

4.8. *Coinvolgimento dell'utenza.*

Poiché i fabbisogni di ricerca si formano a livello locale e più concretamente sono espressi da enti locali (regioni o loro organismi, industrie, imprese agricole), è necessaria la presenza di loro rappresentanti nei comitati scientifici dei dipartimenti di filiera di loro maggiore interesse.

4.9. *Personale.*

Il personale scientifico ed amministrativo è trasferito alla dipendenza del nuovo Ente, con trattamento economico equiparato a quello universitario. Sul piano operativo il personale viene gestito dal direttore del dipartimento.

4.10. *Controllo.*

Il controllo viene esercitato a livello centrale sulla regolarità di gestione dal collegio dei revisori dei conti.

Il controllo sui risultati della ricerca viene demandato al comitato scientifico nazionale e viene svolto sulla base di indicatori di misurazione dell'efficacia della ricerca: intermedi (solo nel caso di progetti pluriennali) e di risultato; entrambi predefiniti al momento del finanziamento del progetto di ricerca.

5. Articolazione della proposta di legge.

La presente proposta di legge è redatta con un testo « snello » ed incentrato solo sugli aspetti che richiedono una formula-

zione legislativa di tutti i principi descritti, rinviando i dettagli operativi a regolamenti successivi. Il testo si suddivide in sei capi, per un totale di 19 articoli, comprendenti anche le norme transitorie.

TABELLA A.





TABELLA B.



PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

ISTITUZIONE, FINALITÀ E COMPITI DELL'ENTE NAZIONALE PER LA RICERCA AGROALIMENTARE E FORESTALE

ART. 1.

(Istituzione dell'Ente nazionale per la ricerca agroalimentare e forestale).

1. È istituito l'Ente nazionale per la ricerca agroalimentare e forestale, di seguito denominato « Ente ».

2. L'Ente ha carattere strumentale, ha sede in Roma ed articolazioni nel territorio nazionale ed è posto sotto l'indirizzo e il controllo del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato « Ministero ».

3. L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia scientifica, finanziaria e contabile e, nel rispetto della legge e delle sue finalità istituzionali, si dà ordinamenti autonomi con propri regolamenti.

4. L'Ente, dichiarato di notevole rilievo, è iscritto nella categoria VI della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni ed è inserito nella tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.

ART. 2.

(Finalità dell'Ente).

1. L'Ente ha funzione di organo di consulenza scientifica e tecnica del Ministero, delle regioni e delle province autonome, in materia di produzione e di trasformazione agricola, alimentare, non alimentare e forestale. A tale fine l'ente cura lo studio, la documentazione, la ricerca e

la sperimentazione in tutti i settori connessi con la materia ed indirizza in tale senso la propria attività, accogliendo le indicazioni e le richieste formulate dal Ministero.

2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, l'Ente può avvalersi della collaborazione con le università degli studi, le istituzioni e gli enti nazionali ed esteri, pubblici e privati, per la realizzazione di specifici progetti scientifici, tecnici e formativi.

ART. 3.

(Suppressione e riordinamento degli enti e istituti di ricerca posti sotto la sorveglianza del Ministero).

1. Gli istituti di cui al regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, ed alla legge 6 giugno 1973, n. 306, nonché gli altri enti, uffici o istituti pubblici di ricerca sottoposti alla vigilanza del Ministero o costituenti parte organica del Ministero ed elencati nell'allegato A alla presente legge sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4 del presente articolo.

2. Al medesimo termine di cui al comma 1, le leggi istitutive degli enti ed istituti elencati nell'allegato A della presente legge sono abrogate ed il patrimonio, le strutture ed il personale di tali enti ed istituti sono trasferiti, con le modalità riportate al capo VI, all'Ente.

3. L'Ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi compresi quelli finanziari, agli istituti elencati nell'allegato A della presente legge.

4. Il Governo emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e secondo i principi e criteri direttivi di cui al comma 5, uno o più regolamenti per il riordino o la soppressione di tutti gli enti o istituti di ricerca a carattere privato sottoposti alla vigilanza del Ministero.

5. I regolamenti di cui al comma 4, sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) in caso di riordino degli enti o istituti di ricerca di cui al comma 4, ad essi devono essere attribuite funzioni diverse da quelle di competenze dell'Ente. Nel caso di soppressione è fatta salva la possibilità per il personale interessato di essere assorbito nei corrispondenti ruoli dell'Ente medesimo, previo ottenimento di un positivo giudizio di idoneità attraverso concorsi pubblici riservati;

b) in caso di soppressione degli enti ed istituti di ricerca di cui al comma 4, devono essere indicate le modalità per il trasferimento delle loro strutture e del loro patrimonio all'Ente.

CAPO II.

ORGANI E AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE

ART. 4.

(Organi dell'Ente).

1. Sono organi dell'Ente:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il comitato scientifico nazionale;
- d) il consiglio generale dei dipartimenti;
- e) il segretario generale;
- f) il collegio dei revisori dei conti.

ART. 5.

(Presidente).

1. Il presidente dell'Ente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione del Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata sulla base di una terna di personalità del mondo

della cultura, della scienza e dell'agricoltura proposta dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, dirige l'attività scientifica, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato scientifico nazionale e il consiglio generale dei dipartimenti; attua l'esecuzione delle delibere di tali consigli e nomina i rispettivi vicepresidenti, scegliendoli fra i membri, degli stessi. Nomina, altresì, i direttori dei dipartimenti e dei laboratori, su proposta del consiglio generale dei dipartimenti.

3. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni nei consigli di cui al comma 2 sono esercitate dai rispettivi vicepresidenti.

4. Il trattamento economico spettante al presidente è determinato dal Ministro del tesoro, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

ART. 6.

(Consiglio di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione cura la gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Ente. In particolare:

a) definisce, sentito il consiglio generale dei dipartimenti, di cui all'articolo 8, i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie e del personale;

b) approva sulla base di un piano pluriennale formulato dal comitato scientifico nazionale, di cui all'articolo 7, i programmi annuali di attività dell'Ente;

c) approva, sentito il consiglio generale dei dipartimenti, il bilancio di previsione e le relative variazioni, nonché i regolamenti per l'amministrazione, la contabilità e la finanza dell'Ente;

d) approva i regolamenti di organizzazione dell'Ente e quelli specifici per il personale;

e) approva il bilancio consuntivo;

f) delibera l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;

g) delibera l'accensione e la cancellazione di ipoteche, l'accettazione di crediti, lasciti e donazioni disposti a favore dell'Ente;

h) delibera l'autorizzazione a stare e resistere in giudizio nonché a transigere;

i) delega al presidente le autorizzazioni alla spesa nei limiti fissati dal regolamento di contabilità;

l) può delegare ai responsabili delle diverse strutture che compongono l'Ente, in materie specificatamente determinate con delibera, l'esercizio di funzioni amministrative o lo svolgimento di determinati compiti;

m) delibera, su parere motivato del comitato scientifico nazionale, e del consiglio generale dei dipartimenti, sulle proposte di adesione da parte di altri organismi di ricerca o comunque su modifiche nella composizione dei dipartimenti.

2. Il consiglio di amministrazione è convocato in via ordinaria dal presidente dell'Ente almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi membri. Le modalità di funzionamento del consiglio sono stabilite con apposito regolamento.

3. Il consiglio di amministrazione è composto da undici membri nominati dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali e suddivisi nel modo seguente:

a) il presidente;

b) due rappresentanti del Ministero;

c) un rappresentante del Ministero del tesoro;

d) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

e) tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome, indicati dal comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, di cui all'articolo 2,

comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491;

f) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello nazionale.

4. Partecipa al consiglio di amministrazione, con voto consultivo, il segretario generale dell'Ente; svolge le funzioni di segretario il dirigente della segreteria amministrativa.

5. Le designazioni dei componenti il consiglio di amministrazione devono rispettare criteri di professionalità, in coerenza con le finalità dell'Ente; i membri nominati restano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

6. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza semplice con la presenza di almeno due terzi dei componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Il trattamento economico spettante ai componenti il consiglio di amministrazione è determinato con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

ART. 7.

(Comitato scientifico nazionale).

1. Il comitato scientifico nazionale è l'organo di direzione scientifica dell'Ente ed ha il compito di definire, coordinare e supervisionare l'attività scientifica dello stesso, controllando, per ciascun ambito disciplinare o di filiera, di cui all'articolo 11, il mantenimento di un adeguato livello scientifico sia in fase di impostazione sia in fase di esecuzione dei progetti di ricerca.

2. Il comitato scientifico nazionale riunisce i dipartimenti disciplinari o di filiera nei quali è articolata l'attività dell'Ente, di cui all'articolo 11.

3. Il comitato scientifico nazionale è formato da:

a) il presidente dell'Ente;

b) i direttori scientifici dei dipartimenti di cui all'articolo 11;

c) quattro ricercatori interni dell'Ente, eletti dal personale di ruolo con profilo di ricercatore;

d) quattro direttori dei laboratori di ricerca di cui all'articolo 12, eletti da tutti i direttori dei laboratori di ricerca;

e) quattro professori universitari, indicati dal consiglio universitario nazionale, docenti in discipline affini a quelle studiate nei dipartimenti.

4. Partecipa al comitato scientifico nazionale, con voto consultivo, il segretario generale dell'Ente; svolge le funzioni di segretario il dirigente della sezione relazioni esterne e servizi tecnici, di cui all'articolo 9, comma 8.

5. I componenti del comitato scientifico nazionale durano in carica tre anni, e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.

6. Il comitato scientifico nazionale si riunisce periodicamente, con cadenza almeno bimestrale, ed ha il compito di:

a) predisporre, in base alle esigenze conoscitive prioritarie ravvisabili all'interno dei dipartimenti di cui al comma 2, la proposta del programma interdisciplinare di ricerca dell'Ente, definito su base pluriennale, accompagnato dalle relative articolazioni;

b) raccogliere e valutare i progetti e le proposte di ricerca elaborati e predisposti dai dipartimenti;

c) portare all'approvazione del consiglio di amministrazione i programmi ed i progetti di cui alle lettere a) e b), con i relativi tempi e costi di realizzazione, nonché le relazioni sullo stato di avanzamento degli stessi e sui risultati conseguiti alla loro scadenza;

d) controllare lo stato di avanzamento delle ricerche svolte dai laboratori nell'ambito dei dipartimenti di afferenza, sulla base di indicatori di risultato predefiniti al momento del finanziamento del progetto di ricerca.

ART. 8.

(Consiglio generale dei dipartimenti).

1. Il consiglio generale dei dipartimenti ha il compito di coordinare l'attività amministrativa dell'Ente e di avanzare proposte al consiglio di amministrazione.

2. Il consiglio generale dei dipartimenti, presieduto dal presidente dell'Ente, è composto dai direttori dei dipartimenti. Partecipa al consiglio generale dei dipartimenti, con diritto di voto, il segretario generale dell'Ente; svolge le funzioni di segretario il dirigente centrale della sezione relazioni esterne e servizi tecnici, di cui all'articolo 9, comma 8.

3. Il consiglio generale dei dipartimenti si riunisce periodicamente, con cadenza almeno quadrimestrale, ed ha il compito di:

a) esaminare e proporre soluzioni in materia di utilizzazione e destinazione dei beni patrimoniali, di amministrazione, e di riparto del personale;

b) esaminare e proporre programmi comuni di acquisto e utilizzazione di attrezzature per migliorare il coordinamento tra i dipartimenti.

ART. 9.

(Segretario generale).

1. La segreteria generale è costituita da tutti gli uffici e servizi dell'Ente che curano l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del consiglio generale dei dipartimenti, nonché la gestione patrimoniale e finanziaria dell'Ente.

2. A capo della segreteria è posto il segretario generale, nominato dal presidente dell'Ente, previa selezione tra candidati di provata esperienza manageriale. Tale esperienza può essere stata maturata anche all'esterno della pubblica amministrazione.

3. Il segretario generale è assunto con un contratto a tempo determinato di tipo

privatistico di durata triennale, rinnovabile; partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, del consiglio generale dei dipartimenti e del comitato scientifico nazionale, nelle quali riferisce sugli aspetti amministrativi e gestionali dell'Ente.

4. La segreteria generale è articolata in tre sezioni:

- a) amministrativa centrale;
- b) relazioni esterne e servizi tecnici;
- c) coordinamento dipartimentale.

5. La sezione amministrativa centrale raggruppa al proprio interno i seguenti uffici:

- a) legislativo e affari generali;
- b) personale e rapporti sindacali;
- c) programmazione e finanze;
- d) ragioneria.

6. A capo della sezione amministrativa centrale è posto un dirigente centrale, assunto dal presidente dell'Ente, sentito il segretario generale, e scelto tra persone anche non provenienti dai ruoli della pubblica amministrazione. Il dirigente centrale, se scelto tra funzionari provenienti dalla carriera amministrativa pubblica, deve essere in possesso di adeguato titolo rilasciato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. Il dirigente centrale è assunto con contratto a tempo determinato di tipo privatistico della durata di tre anni, rinnovabile.

7. La sezione relazioni esterne e servizi tecnici assicura lo svolgimento di particolari funzioni di supporto all'attività di ricerca ed è suddivisa nei seguenti uffici:

- a) servizi informatici;
- b) stampa, documentazione, divulgazione e sviluppo;
- c) rapporti con organismi ed istituzioni internazionali, nazionali e regionali;
- d) edilizia e impiantistica;
- e) servizi economici.

8. A capo della sezione relazioni esterne e servizi tecnici è posto un dirigente centrale, assunto dal presidente dell'Ente, sentito il segretario generale, e scelto tra persone di elevato profilo tecnico-manageriale, anche provenienti dalla pubblica amministrazione, con una adeguata conoscenza di almeno due lingue straniere, tra cui la lingua inglese. Il dirigente centrale è assunto con contratto a tempo determinato di tipo privatistico della durata di tre anni, rinnovabile.

9. La sezione coordinamento dipartimentale assicura il collegamento e l'interscambio di informazioni in materia di attività scientifica tra i singoli dipartimenti e laboratori localizzati sul territorio nazionale.

10. A capo della sezione coordinamento dipartimentale è posto un dirigente centrale, assunto dal presidente dell'Ente, sentito il segretario generale, e scelto tra persone di elevato profilo tecnico-scientifico, anche provenienti dalla pubblica amministrazione, preferibilmente in possesso del titolo di dottorato di ricerca. Il dirigente centrale è assunto con contratto a tempo determinato di tipo privatistico della durata di tre anni, rinnovabile.

11. A capo degli uffici di cui ai commi 5 e 7 sono posti altrettanti dirigenti assunti per concorso pubblico, anche tra persone estranee alla pubblica amministrazione, purché in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali.

ART. 10.

(Collegio dei revisori dei conti).

1. Il collegio dei revisori dei conti, nominato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, è composto da:

a) un dirigente del Ministero del tesoro, che riveste la carica di presidente;

b) un dirigente del Ministero;

c) un dirigente del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. I componenti del collegio dei revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta consecutiva.

3. Il collegio dei revisori dei conti esercita tutte le funzioni ed i compiti ad esso spettanti ai sensi della legislazione vigente in materia, ed, in particolare:

a) esamina i bilanci dell'Ente, predisponendo le rispettive relazioni di accompagnamento;

b) esamina gli atti deliberativi del consiglio di amministrazione e formula eventuali osservazioni al presidente dell'Ente;

c) controlla la gestione finanziaria dell'Ente.

4. Il trattamento economico spettante ai componenti del collegio dei revisori è determinato con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

CAPO III.

ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI RICERCA

ART. 11.

(Dipartimenti).

1. I dipartimenti dell'Ente, in numero di otto, raggruppano i laboratori operanti in settori disciplinari omogenei per finalità e metodi di ricerca, di cui all'articolo 12, indipendentemente dalla loro ubicazione geografica, e ne coordinano l'indirizzo scientifico. I dipartimenti derivano dalla fusione per filiera o per disciplina degli istituti o di loro parti, di cui all'allegato A alla presente legge e sono elencati nell'allegato B, che stabilisce, altresì, le forme di una loro eventuale aggregazione. I dipartimenti hanno autonomia amministrativa, gestionale e finanziaria nell'organizzazione della ricerca, nell'ambito dei regolamenti

per l'amministrazione, la contabilità e la finanza deliberati dal consiglio di amministrazione.

2. Il consiglio di amministrazione, su progetto del consiglio generale dei dipartimenti, decorsi cinque anni dall'istituzione dell'Ente e per motivate esigenze scientifiche, può modificare la natura disciplinare e la consistenza numerica dei dipartimenti.

3. Sono organi di ciascun dipartimento:

- a) il direttore;
- b) la giunta esecutiva;
- c) il consiglio del dipartimento;
- d) il comitato tecnico-scientifico.

4. Il direttore di dipartimento è nominato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, fra docenti universitari di prima fascia o fra ricercatori di equivalente livello professionale posti in aspettativa.

5. La carica di direttore di dipartimento ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta; l'incarico è a tempo pieno ed è regolamentato con un contratto a tempo determinato di tipo privatistico.

6. Il direttore è coadiuvato nella sua attività da una giunta esecutiva composta da quattro membri, eletti da tutto il personale di ruolo. La giunta ha durata triennale ed i suoi membri possono essere rinnovati nella carica una sola volta.

7. Il direttore è coadiuvato, per i compiti gestionali ed amministrativi, da un segretario amministrativo scelto nei ruoli dell'Ente.

8. Compito del direttore del dipartimento è il coordinamento e la prima valutazione delle proposte di progetti di ricerca avanzati dai laboratori che compongono i settori disciplinari omogenei, la ricerca di collaborazioni con istituzioni scientifiche esterne all'Ente e al dipartimento che posseggono obiettivi simili, il controllo e la verifica della produzione scientifica del personale di ricerca afferente al dipartimento e ai laboratori, nonché la gestione operativa dell'intero dipartimento.

9. Il consiglio del dipartimento è presieduto dal direttore ed è composto da tutto il personale di ruolo.

10. Il consiglio del dipartimento provvede all'adozione dei piani e dei programmi del dipartimento e può intervenire esprimendo pareri su aspetti scientifici, tecnici e funzionali inerenti la vita del dipartimento stesso, quali l'affidamento di progetti di ricerca ai laboratori, il riparto delle risorse, la gestione del personale ricercatore e non.

11. Presso ogni dipartimento è costituito un comitato tecnico-scientifico composto da:

a) il direttore del dipartimento, che lo presiede;

b) i direttori dei laboratori afferenti;

c) due rappresentanti delle regioni e delle province autonome, indicati dal Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491;

d) due rappresentanti, scelti dal presidente tra quelli segnalati dalle istituzioni di ricerca esterne aderenti all'Ente;

e) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello nazionale.

12. Il comitato di cui al comma 11 è nominato dal presidente dell'Ente; i suoi membri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

13. Il comitato tecnico-scientifico provvede alla elaborazione dei piani e dei programmi di attività, esprime pareri sulle attività dei laboratori e può intervenire sui diversi aspetti scientifici e tecnici che investono l'area di ricerca coperta dal dipartimento. Può esprimere pareri sulla priorità degli obiettivi della ricerca, sui programmi di assistenza e di sviluppo tecnico e fornire indicazioni per raccordare le azioni di assistenza tecnica con la ricerca e la sperimentazione di area.

14. Il comitato tecnico-scientifico esprime, altresì, pareri sulla formulazione delle proposte di riparto delle risorse fra i diversi laboratori afferenti.

15. Alle attività di ricerca di cui al presente articolo possono partecipare an-

che organismi regionali di ricerca e sperimentazione alla cui dotazione finanziaria e strutturale provvedono le regioni interessate.

ART 12.

(Laboratori di ricerca).

1. L'attività di ricerca dell'Ente, che può essere anche di tipo interdisciplinare, è svolta nell'ambito dei laboratori, che operano sul territorio nell'ambito del dipartimento di afferenza. I laboratori posseggono un'unica localizzazione geografica, dispongono di adeguate strutture immobiliari ed apparecchiature tecnico-scientifiche e non possono superare il numero complessivo di sessanta unità.

2. Ciascun laboratorio ha una propria dotazione organica composta da ricercatori, personale tecnico, amministrativo ed ausiliario secondo le specificità di ciascuna unità. Nel laboratorio possono operare unità a contratto, sulla base dei progetti di ricerca di iniziativa del laboratorio stesso o ad esso affidati dal dipartimento. Il laboratorio può essere soggetto attivo per la definizione di contratti di ricerca nei limiti e con le modalità specificate dal regolamento del dipartimento di afferenza.

3. La responsabilità scientifica, amministrativa, finanziaria, organizzativa e del personale è affidata al direttore del laboratorio. Il direttore, scelto tra il personale del laboratorio nei ruoli della sperimentazione, è nominato dal presidente dell'Ente.

4. Ciascun dipartimento, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, propone, tramite il comitato scientifico nazionale, al consiglio di amministrazione la definizione dei laboratori che lo compongono e la loro dislocazione territoriale.

5. Possono essere costituiti raggruppamenti di laboratori per il conseguimento di obiettivi specifici e per conseguire economie di gestione.

CAPO IV.
PERSONALE

ART. 13.

(Personale scientifico).

1. Il reclutamento del personale di ricerca nei ruoli dell'Ente avviene, di norma, mediante concorsi pubblici, suddivisi per classi, banditi dal presidente dell'Ente, su richiesta formulata dal consiglio generale dei dipartimenti.

2. L'organico del personale di ricerca dell'Ente è suddiviso in tre classi:

- a) dirigente di ricerca;
- b) primo ricercatore;
- c) ricercatore.

3. Alle classi di cui al comma 2 si accede:

a) per la classe a), equiparata ai fini del trattamento giuridico, economico e di progressione di carriera a quella dei professori universitari ordinari in regime di tempo pieno, tramite concorso per titoli;

b) per la classe b), equiparata a quella dei professori universitari associati in regime di tempo pieno, mediante concorso per titolo ed esami;

c) per la classe c), equiparata a quella dei ricercatori universitari, mediante concorso per titoli ed esami.

4. I posti vacanti dell'organico di dirigenti di ricerca e di primi ricercatori possono essere coperti per trasferimento di professori universitari ordinari ed associati, con accordo tra il presidente dell'Ente e l'università degli studi di provenienza, su parere favorevole del consiglio generale dei dipartimenti.

5. Per lo svolgimento di particolari compiti, oltre che per quelli di direttore di dipartimento, l'Ente può assumere personale di ricerca con contratto a tempo determinato di tipo privatistico, su deli-

bera del presidente e sentiti i dipartimenti interessati.

6. Su fondi appositamente stanziati in bilancio il presidente dell'Ente può bandire borse di studio per l'addestramento alla ricerca, da destinare a laureati e diplomati italiani e di Stati membri dell'Unione europea.

7. Il personale di ricerca svolge la propria attività, in piena autonomia scientifica e nel rispetto dei programmi di attività approvati dagli organi dell'Ente a ciò preposti, presso il laboratorio cui è assegnato.

8. Il personale di ricerca per motivate necessità e a seguito di richiesta dell'interessato o del direttore del dipartimento di afferenza e della relativa delibera del consiglio di amministrazione può essere trasferito presso altro laboratorio con compiti affini a quelli precedentemente svolti.

9. Il personale di ricerca è sottoposto con cadenza triennale alla valutazione della produttività scientifica e dell'attività prestata, da parte di una commissione nominata dal presidente dell'Ente su indicazione del consiglio generale dei dipartimenti. Le risultanze delle valutazioni costituiscono elementi di giudizio per il rinnovo degli incarichi.

10. In sede di prima attuazione della presente legge, il personale di ricerca trasferito dagli enti ed istituti soppressi ai sensi dell'articolo 3, afferisce all'Ente secondo le modalità indicate al capo VI.

ART. 14.

(Personale non ricercatore).

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale non ricercatore dell'Ente sono regolati ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

2. Fino alla emanazione di specifico decreto del Presidente della Repubblica che renda esecutivo un nuovo accordo sindacale concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente

della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, l'ordinamento del personale dell'Ente è articolato nei profili professionali riportati nell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, secondo la collocazione dei livelli professionali di cui alla tabella 1 annessa allo stesso decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.

3. Alla data di entrata in vigore della presente legge il personale degli istituti ed enti di cui all'articolo 3, comma 1, è trasferito all'Ente e conserva l'anzianità di qualifica di profilo e di livello acquisita fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 4 del presente articolo.

4. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e criteri direttivi da essa stabiliti, un decreto legislativo recante le modalità per il trasferimento del personale degli istituti ed enti di cui all'articolo 3, comma 1, nei corrispondenti profili e livelli professionali dell'Ente, così come stabiliti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, e dei provvedimenti che rendono esecutivi accordi sindacali sostitutivi, definiti entro la data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

CAPO V.

RISORSE FINANZIARIE

ART. 15.

(Finanziamenti).

1. L'Ente provvede al proprio funzionamento con:

a) un contributo annuale determinato dalla legge finanziaria su base triennale di

entità tale da garantire il funzionamento ordinario dell'Ente;

b) un contributo a carico del bilancio del Ministero, di entità determinata sulla base di specifici programmi di preminente interesse del Ministero stesso sentito il Comitato permanente di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, e la Consulta nazionale per la ricerca agroalimentare di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *d)*, della medesima legge n. 491 del 1993;

c) contributi di ricerca derivanti da convenzioni con enti, pubblici e privati, regionali, nazionali, esteri, sovranazionali ed internazionali, stipulate dall'Ente;

d) rendite del proprio patrimonio;

e) proventi di prestazioni per conto terzi effettuate dai laboratori o derivanti da progetti svolti in collaborazione con altre strutture pubbliche o private.

2. I regolamenti per l'amministrazione, la contabilità e la finanza dell'Ente, approvati dal consiglio di amministrazione ai sensi della lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 6, definiscono le modalità di ripartizione dei finanziamenti tra le strutture operative dell'Ente.

CAPO VI.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 16.

(Commissariamento dell'Ente).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali è tenuto ad attivare le procedure necessarie per la nomina e l'insediamento degli organi previsti dalla presente legge, secondo le modalità dalla stessa stabilite.

2. Ai fini della costituzione dell'organizzazione dell'Ente, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, nomina una commissione di esperti, da lui presieduta, composta dal direttore generale della produzione agricola del Ministero, da due ex-presidenti e da due direttori degli istituti ed enti di cui all'articolo 3, comma 1, da due rappresentanti delle regioni e delle province autonome, da due studiosi di chiara fama di discipline afferenti l'agricoltura e da un dirigente del Ministero, con funzione di segretario.

3. Entro dieci mesi dal suo insediamento la commissione di cui al comma 2 effettua la ricognizione delle strutture afferite, formula pareri su eventuali soppressioni, accorpamenti, istituzioni di nuove sedi per i laboratori, ai sensi degli articoli 11 e 12. Indica, altresì, la consistenza degli organici provvisori da assegnare alle nuove strutture.

4. I membri della commissione di cui al comma 2 non possono rivestire cariche nel consiglio di amministrazione, nel comitato scientifico nazionale o nel consiglio generale dei dipartimenti dell'Ente, prima che siano trascorsi cinque anni dalla scadenza del loro mandato di componenti la commissione medesima.

5. La durata della commissione non può essere superiore ad un anno.

6. Il trattamento economico spettante ai componenti la commissione è determinato con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

ART. 17.

(Collegio straordinario dei revisori dei conti).

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e del tesoro, nomina un collegio straordinario dei revisori dei conti, composto da cinque membri, di cui tre designati dal Ministro del tesoro.

2. Le funzioni di presidente del collegio straordinario dei revisori dei conti sono assunte da uno dei tre membri designati

dal Ministro del tesoro ai sensi del comma 1, su indicazione del medesimo Ministro.

3. Il collegio straordinario dei revisori dei conti ha il compito di eseguire accurate verifiche amministrative sugli istituti ed enti di ricerca di cui all'articolo 3, comma 1, al fine di accertare la situazione amministrativa finanziaria e gestionale all'interno degli istituti ed enti medesimi.

4. Al termine del regime di commissariamento dell'Ente ai sensi dell'articolo 16, il collegio straordinario dei revisori dei conti è disciolto ed è sostituito dal collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 10.

5. I componenti il collegio straordinario dei revisori dei conti non possono essere nominati membri del collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 10, prima che siano trascorsi sei anni dalla fine del loro mandato nel collegio straordinario medesimo.

ART. 18.

(Provvedimenti per il personale).

1. Entro sei mesi dalla conclusione dei lavori della commissione di cui all'articolo 16, il consiglio di amministrazione dell'Ente adotta i provvedimenti per l'assegnazione del personale nei ruoli della ricerca e sperimentazione del Ministero in servizio presso gli istituti ed enti di cui all'articolo 3, comma 1, anche in sovrannumero nei corrispondenti posti disponibili presso l'Ente.

2. Il personale degli istituti ed enti di cui all'articolo 3, comma 1, può esercitare, prima dell'assegnazione, il diritto all'opzione per i ruoli del personale statale del Ministero. In tale caso detto personale è assoggettato alla mobilità prevista dalla normativa vigente. Possono essere realizzati accordi per il trasferimento di personale presso le regioni e le province autonome.

ART. 19.

(Gestione provvisoria degli istituti ed enti soppressi).

1. Durante il periodo di commissariamento di cui all'articolo 16, al fine di

assicurare il completamento delle attività di ricerca in atto presso gli istituti ed enti di cui all'articolo 3, comma 1, la gestione amministrativa degli stessi è attuata dalle preesistenti strutture e sono attribuite alla commissione di cui al citato articolo 16, le sole funzioni decisionali e di controllo già esercitate dai relativi consigli di amministrazione. La direzione degli istituti ed enti, per lo stesso periodo, è esercitata dai direttori già insediati.

2. Le risorse finanziarie degli istituti ed enti di cui all'articolo 3, comma 1, in attesa della emanazione dei regolamenti per l'amministrazione, la contabilità e finanza di cui all'articolo 11, comma 1, restano disponibili per l'attività degli istituti ed enti stessi.

ALLEGATO A.
(v. articolo 3).

ELENCO ISTITUTI ED ENTI SOPPRESSI

1. Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo, Firenze
2. Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante, Roma
3. Istituto sperimentale per la zoologia agraria, Firenze
4. Istituto sperimentale per la patologia vegetale, Roma
5. Istituto sperimentale agronomico, Bari
6. Istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola, Roma
7. Istituto sperimentale per la zootecnia, Roma
8. Istituto sperimentale per la cerealicoltura, Roma
9. Istituto sperimentale per le colture foraggere, Lodi
10. Istituto sperimentale per l'orticoltura, Salerno
11. Istituto sperimentale per le colture industriali, Bologna
12. Istituto sperimentale per la floricoltura, Sanremo
13. Istituto sperimentale per la viticoltura, Conegliano Veneto
14. Istituto sperimentale per l'olivicoltura, Cosenza
15. Istituto sperimentale per la frutticoltura, Roma
16. Istituto sperimentale per l'agrumicoltura, Acireale
17. Istituto sperimentale per la selvicoltura, Arezzo
18. Istituto sperimentale per l'assestamento forestale e l'alpicoltura, Trento
19. Istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica delle produzioni agricole, Milano
20. Istituto sperimentale per l'enologia, Asti
21. Istituto sperimentale per l'elaiotecnica, Pescara
22. Istituto sperimentale lattiero-caseario, Lodi
23. Istituto sperimentale per il tabacco, Scafati
24. Istituto nazionale economia agraria (INEA)
25. Istituto nazionale della nutrizione
26. Istituto nazionale per la fauna selvatica
27. Laboratorio centrale di idrobiologia
28. Ufficio centrale di ecologia e di difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche (UCEA)
29. Gabinetto per le analisi entomologiche
30. Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)

ALLEGATO B.
(v. articolo 11).

ELENCO DEI DIPARTIMENTI DI NUOVA ISTITUZIONE
E POSSIBILE AGGREGAZIONE DEGLI ISTITUTI
ED ENTI SOPPRESSI

<i>Dipartimenti:</i>	<i>Istituti soppressi:</i>
1. Coltivazioni erbacee	Cerealicoltura, Colture foraggere.
2. Ortoflorifrutticoltura	Frutticoltura, Agrumicoltura, Olivicoltura, Viticoltura, Orticoltura, Floricoltura.
3. Produzioni animali	Lattiero-caseario, Zootecnia, Laboratorio centrale di idrobiologia, Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare.
4. Chimico-biologico e difesa delle produzioni	Nutrizione delle piante, Patologia vegetale, Zoologia agraria, Gabinetto di analisi entomologiche.
5. Trasformazioni industriali e alimentari	Colture industriali, Elaiotecnica, Enologia, Tabacco, Valorizzazione tecnologica delle produzioni agricole, Istituto nazionale della nutrizione.
6. Ingegneria agraria e scienza del suolo	Agronomico, Studio e difesa del suolo, Meccanizzazione.
7. Ambiente	Assestamento forestale e alpicoltura, Selvicoltura, Ufficio centrale di ecologia e di difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche, Fauna selvatica.
8. Economia agraria	Istituto nazionale economia agraria.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3241
Lire 1000